



Analisi del rischio di alimenti e mangimi geneticamente modificati
Roma 25-26 febbraio 2015

Normativa OGM

Mosetti Anna Rita
Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
UFFICIO VI





Premessa

- *La Unione Europea (UE) al fine di garantire uno sviluppo sicuro delle biotecnologie ha stabilito una struttura normativa articolata e complessa*
- *La finalità di tale normativa è:*
 - *proteggere la salute e l'ambiente*
 - *assicurare la libera circolazione di prodotti GM sicuri nella UE*





Quadro normativo OGM

- **Direttiva 2001/18/CE:** sul rilascio deliberato nell'ambiente di OGM
- **Regolamento (CE) n. 1829/2003:** relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
- **Regolamento (CE) n. 1830/2003:** concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM
- **Regolamento (CE) 1946/2003:** sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati



Legislazione di applicazione del Regolamento 1829/2003

- **Regolamento (CE) n. 65/2004:** determinazione e assegnazione di identificatori unici
- **Regolamento (CE) n. 641/2004:** norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003
- **Regolamento (CE) N. 1981/2006:** attuazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli OGM

ULTIMI ATTI NORMATIVI

- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 503/2013 DELLA COMMISSIONE** relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 120/2014 DELLA COMMISSIONE** che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l'attuazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati
- **DIRETTIVA (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (in approvazione dal Coreper del 25 febbraio . adozione finale nel Consiglio Ambiente del 2 marzo 2015.

Normativa sul campionamento

- **Raccomandazione n. 2004/787/CE** del 4 ottobre 2004: raccomandazione della Commissione relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2004, n. L 348).
- **Regolamento (CE) n. 401/2006** della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (pubblicato nella G.U.U.E. 9 marzo 2006, n. L 70).
- **Regolamento (UE) n. 619/2011** sui metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei mangimi in relazione alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale la procedura di autorizzazione non è conclusa o l'autorizzazione è scaduta. (pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno 2011 n. L 166)

Normativa sanzionatoria

Decreto legislativo n. 70 del 21 luglio 2005:
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento
(CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi
geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.R.I. 29
aprile 2005, n. 98).

Decisioni comunitarie su misure d'emergenza

Decisione di esecuzione della Commissione (2013/287/UE)

che modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina (2013/287/UE)

(I controlli sistematici all'importazione vengono condotti per la ricerca del riso GM Bt63 Kefeng6 e KMDI)

Decisione della Commissione 2010/315/CE che abroga la Decisione 2006/601/CE recante misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LLRICE601 nei prodotti a base di riso.

(Vengono mantenuti controlli non sistematici per monitorare la situazione sul riso LL601)

Autorità centrali competenti

PROVV. Comunitari o in vigore	PROVV. Nazionale in vigore	AUTORITA' COMPETENTE preponderante	SETTORE DISCIPLINATO
Direttiva 98/81/CE che modifica la Direttiva 90/219/CE	Decreto legislativo 12/4/2003 n.206	Ministero Salute (DG prevenzione)	Impiego confinato di microrganismi mOGM (laboratori, ricerca, attività industriali, ecc)
Direttiva 2001/18/C E	Decreto legislativo 8/7/2003, n.224	Ministero Ambiente	Emissione deliberata nell'ambiente di OGM : - a scopi sperimentali (parte B), - per l'immissione in commercio (coltivazione, importazione, trasformazione) (parte C)
Regolamen to (CE)1829/ 2003		Ministero Salute	Immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati
Regolamen to (CE)1830/ 2003		Ministero Salute	Tracciabilità ed etichettatura di OGM e di alimenti e mangimi ottenuti da OGM
Direttive sementi	Decreto legislativo 24/4/2001, n.212	Ministero Politiche Agricole	Circolazione sementi geneticamente modificate per la coltivazione

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati



Pubblicato sulla G.U.U.E. L 268 del 18/10/2003
in applicazione dal 18/04/2004


Regolamento (CE) n. 1829/2003

Obiettivi

- Tutelare la vita e la salute umana ed animale, l'ambiente e gli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e mangimi GM, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno
- Istituire procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza degli alimenti e mangimi GM
- Stabilire norme per l'etichettatura degli alimenti e mangimi GM

Regolamento (CE) n. 1829/2003


■ Procedura di autorizzazione (articoli 5, 6, 7)



Procedura direttiva che modifica la Direttiva 2001/18/CE sulla coltivazione degli OGM

Fase 1: ai sensi dell'Art. 26 ter paragrafi 1 e 2

Fase 2: ai sensi dell'Art. 26 ter paragrafi dal 3 all'8



* Se viene attivata la FASE 1 (indipendentemente dal numero di Stati membri che presentano la domanda), il termine per l'emissione dell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 15 della presente direttiva o, a seconda del caso, il termine per la presentazione al comitato di un progetto di decisione da adottare sono prorogati una sola volta di 15 giorni.

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Domanda di autorizzazione: articolo 5

Corredata di:

- ” ò omissis
- ” Metodi di rilevazione, campionamento ed identificazione dell'evento di trasformazione e, se del caso, di rilevazione ed identificazione dell'evento di trasformazione dell'alimento e/o degli alimenti da esso derivati;
- ” Campioni dell'alimento e rispettivi campioni di controllo e informazioni sul luogo in cui il materiale di riferimento è reso disponibile;
- ” ò omissis

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 503/2013 DELLA COMMISSIONE relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006

Si applica alle domande presentate a norma degli articoli 5, 11, 17 e 23 del regolamento (CE) n. 1820/2003 per l'autorizzazione di:

- a) piante geneticamente modificate destinate all'alimentazione umana o animale;
- b) alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da piante geneticamente modificate;
- c) alimenti prodotti a partire da o contenenti ingredienti prodotti a partire da piante geneticamente modificate o mangimi prodotti a partire da tali piante.

Allegato I

INFORMAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOSSIER

- **INFORMAZIONI SCIENTIFICHE**
- **1. IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI PERICOLI**
 - Caratterizzazione molecolare
 - Analisi comparativa
 - Tossicologia (studi 90 days)
 - Allergenicità
 - Valutazione nutrizionale
- **2. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE — LIVELLO D'ASSUNZIONE O D'USO PREVISTO**
- **3. CARATTERIZZAZIONE DEI RISCHI**
- **4. MONITORAGGIO DEGLI ALIMENTI O DEI MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI SUCCESSIVO ALLA LORO IMMISSIONE SUL MERCATO**
- **5. VALUTAZIONE AMBIENTALE**
- **6. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE**
- **7. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI O MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI**
- **PROTOCOLLO DI CARTAGENA**
- **ETICHETTATURA**
- **METODI DI RILEVAZIONE, CAMPIONAMENTO E IDENTIFICAZIONE E MATERIALE DI RIFERIMENTO**

Allegato II

**PRESCRIZIONI SCIENTIFICHE PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI
ALIMENTI E DEI MANGIMI
GENETICAMENTE MODIFICATI**

Rivolte ai valutatori del rischio

Regolamento (CE) n. 1829/2003

Autorizzazione: articolo 7

- “ Valida per un periodo di 10 anni
- “ Rinnovabile per periodi decennali
- “ Iscrizione dell'alimento o del mangime autorizzato nel Registro Europeo degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, accessibile al pubblico

Lq **AUTORIZZAZIONE VIENE FORMALIZZATA
IN UNA PROPOSTA DI DECISIONE DI ESECUZIONE
DELLA CE**

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2012

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 (MON-877Ø1-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 701]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/83/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

- (1) In data 6 maggio 2010, Monsanto Europe SA ha presentato alle competenti autorità del Belgio, ai sensi degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia MON 87701 («la domanda»).
- (2) La domanda riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da soia MON 87701 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, esclusa la coltivazione. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa riporta quindi i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽²⁾, nonché informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (3) In data 26 luglio 2011, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole ai sensi degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Esso sosteneva che la soia MON 87701, descritta nella domanda, era altrettanto sicura della versione non geneticamente modificata riguardo ai potenziali effetti sulla salute umana o animale o sull'ambiente ⁽³⁾.
- (4) Il parere dell'EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri quando sono state consultate le competenti autorità nazionali come prescritto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.
- (11) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, tutte le pertinenti informazioni relative all'autorizzazione dei prodotti devono essere iscritte nel registro UE degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
- (14) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché era ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2012

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 (MON-877Ø1-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 701]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/83/UE)

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Ai sensi del regolamento (CE) n. 65/2004, alla soia geneticamente modificata MON 87701, di cui alla lettera b) dell'allegato della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-877Ø1-2.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, i seguenti prodotti sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia MON-877Ø1-2;
- b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia MON-877Ø1-2;
- c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da soia MON-877Ø1-2 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, esclusa la coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «soia»

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» deve comparire sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON-877Ø1-2 di cui all'articolo 2, lettere b) e c).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'adozione e l'esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, di cui alla lettera h) dell'allegato.

2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, ai sensi della decisione 2009/770/CE.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 2012**

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 (MON-877Ø1-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 701]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/83/UE)

Articolo 5**Registro UE**

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono inserite nel registro UE degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.


Articolo 6**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

Articolo 7**Validità**

La presente decisione si applica per dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

Sito DG SANCO registro Comunitario




FOOD

Legal notice | Contact | Search | English (en)

European Commission > Food > Plant > GMOs > EU Register of authorised GMOs

CONSUMERS | HEALTH | FOOD | ANIMALS | PLANTS

GMOS
Legislation on GMO cultivation
Authorisation procedure
EU Register of authorised GMOs
Safeguards
Monitoring after authorisation
Co-existence
Trans-boundary movement
Contained use
New breeding techniques
Evaluation of GMO cultivation
Reports & studies
PESTICIDES
SEED & PROPAGATION MATERIAL
PLANT HEALTH - BIOSAFETY
PLANT PROPERTY RIGHTS
STANDING COMMITTEES





EU Register of authorised GMOs

Search the register for products containing GMOs e.g. if you type 'cotton', you will get a list of all products containing cotton in their description.
This search covers the EU GMOs register (Regulation EC 1829/2003) and the products subject to EC decisions on withdrawal from the market.

Keyword(s): Registered / Withdrawn: All Category: maize

Search conducted on Status: All - Category: maize

➤ EU register of genetically modified food and feed

Genetically modified maize				
Transformation event Unique ID Company	Genes Introduced / Characteristics	Authorized use	Authorization Expiration Date	Details
Maize (Bt11) SYN-BT Ø11-1 [Syngenta]	Genetically modified maize that contains: the cry1A (b) gene inserted to confer insect-resistance the pat gene inserted to confer tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium	Foods and food ingredients containing, consisting of, or produced from SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 Feed containing, consisting of, or produced from SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 Products other than food and feed containing or consisting of SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9	27/07/2020	
Maize (DAS1507xNK603) DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 [Pioneer and Dow AgroSciences]	Genetically modified maize that contains: cry1F gene inserted to confer protection against certain lepidopteran pests such as the European corn borer (<i>Ostrinia nubilalis</i>) and species belonging to the genus <i>Sesamia</i> , pat gene inserted to confer tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide cp 4epsps gene inserted to confer tolerance to the glyphosate herbicide	Foods and food ingredients containing, consisting of, or produced from DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 maize (including food additives) Feed containing, consisting of, or produced from DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 maize (feed materials and feed additives)	23/10/2017	

Regolamento (CE) n° 1829/2003

Etichettatura: articolo 12

- ☑ Obbligo di etichettatura al di sopra dello **0,9%** rispetto ai singoli ingredienti alimentari
- ☑ L'obbligo di etichettatura non sussiste a percentuali di OGM $\leq 0,9\%$ purché la presenza di OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile \Rightarrow gli operatori devono dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza

Regolamento (CE) n. 1830/2003

relativo alla tracciabilità e
all'etichettatura di OGM ed alla
tracciabilità di alimenti e mangimi
ottenuti da OGM

- pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea L 268 del 18/10/2003

Regolamento (CE) n. 1831/2003

Obiettivi (art. 1)


capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'emmissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione

- ❑ tracciabilità dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e degli alimenti e mangimi ottenuti da OGM
- ❑ facilitare un'accurata etichettatura, il monitoraggio degli effetti sull'ambiente e sulla salute e l'attuazione delle misure adeguate di gestione dei rischi, compreso, se necessario, il ritiro dei prodotti

Regolamento (CE) n. 1830/2003

Si applica a (art. 2):

- ” Prodotti immessi in commercio contenenti OGM o da essi costituiti
- ” Alimenti in commercio ottenuti da OGM
- ” Mangimi in commercio ottenuti da OGM.



derivati interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito

Regolamento (CE) n. 1830/2003

Tracciabilità (artt. 4 e 5) *al di sopra dello 0,9%*

- Per prodotti contenenti o costituiti da OGM :
 - Indicazione che il prodotto contiene o è costituito da OGM
 - Indicazione degli identificatori unici
- Per prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM:
 - Indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM
 - Indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM
 - Nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM

Reg. (CE) n.65/2004

Identificatore unico



- Costituito da tre componenti di caratteri alfanumerici:
 1. Richiedente/titolare dell'autorizzazione (2 o 3 caratteri alfanumerici)
 2. Evento di trasformazione (5 o 6 caratteri alfanumerici)
 3. Sistema di controllo (1 carattere alfanumerico)

Totale: 9 caratteri alfanumerici

Identificatore unico

Reg. (CE) n. 65/2004

- Esempio Mais 59122

D	A	S
---	---	---

 -

5	9	1	2	2
---	---	---	---	---

 -

7

oppure Barbabietola H7-1

K	M
---	---

Ø	Ø	Ø	H	7	1
---	---	---	---	---	---

 -

4

Autorizzazione, etichettatura e tracciabilità di alimenti e mangimi GM

Requisiti legali si applicano a:


- Usi come GMOs utilizzati come food/feed
- Food/feed contenenti o costituiti da GMOs
- Food/feed prodotti da o contenenti ingredienti prodotti da GMOs

Autorizzazione, etichettatura e tracciabilità di alimenti e mangimi GM

Requisiti legali non si applicano a:

- GM coadiuvanti tecnologici usati solo durante il processo di produzione (es. enzimi):

- Chimosina per la produzione di formaggio



- Amilasi nel pane e prodotti di pasticceria



- Invertasi dello zucchero nei dolci e cioccolato






- amilasi e altri enzimi usati nella produzione di sciroppo di glucosio da amido.



Autorizzazione, etichettatura e tracciabilità di alimenti e mangimi GM

Requisiti legali non si applicano a:

- Prodotti ottenuti da animali nutriti con GM feed o trattati con medicinali GM



Autorizzazione, etichettatura e tracciabilità di alimenti e mangimi GM

Requisiti legali non si applicano a :

- Alimenti prodotti con la fermentazione ottenuta usando GMMs non presenti nel prodotto finale (es. vitamine, aminoacidi, etc.):

Regolamento UE 619/2011 mangimi GM

riguardante i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei mangimi in relazione alla presenza di materiale GM per il quale la procedura di autorizzazione non è conclusa o l'autorizzazione è scaduta
(relativo alla cosiddetta Low Level Presence)

Limite stabilito

Limite minimo di performance richiesta = 0,1% nei mangimi per taluni eventi GM in corso di autorizzazione o per i quali l'autorizzazione è scaduta



- Mais: 3272, Bt176, MON87460, DAS-40728-9
- Soia: 305423, BPS-CV127-9, MON87769
- Cotone: MON15985, MON88913, GHB119
- Riso: LLRICE62

Grazie per l'attenzione!

